



# COMUNE DI NÈ

Provincia di Genova

## ATTENZIONE

ORDINANZA Nr. 08 Prot. 0003508 Del 20/03/2014

OGGETTO: DISCIPLINA SUL TERRITORIO COMUNALE DELL'ACCENSIONE DI FUOCHI ALL'APERTO

In tutto il territorio comunale le operazioni di bruciatura di sterpaglie, simili e scarti vegetali di origine agricola, devono svolgersi tassativamente secondo il seguente calendario:

### Nel periodo dal 01 maggio al 15 LUGLIO

- giorni utili della settimana: lunedì – martedì- mercoledì- giovedì –venerdì ad esclusione dei giorni festivi.
- Orario dalle 6.00 alle 13.00

### Nel periodo dal 01 ottobre al 30 APRILE

- tutti i giorni (compreso i festivi)
- orario dalle 7.00 alle 14.00

### E' VIETATO ACCENDERE FUOCHI NEL PERIODO 16 LUGLIO - 30 SETTEMBRE-

E'ALTRESI' VIETATO a chiunque accendere fuochi nei periodi di dichiarazione dello stato di grave pericolosità individuati dalle superiori Autorità sovra comunali (Regione) per i quali è previsto l'assoluto divieto. E' inoltre vietato accendere fuochi quando spira vento.

Durante il periodo di grave pericolosità in tutti i boschi od in prossimità di essi, nonché in ogni altra parte del territorio nella quale possa esservi pericolo di incendio è vietato: accendere fuochi,

- ❖ far brillare mine,
- ❖ usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli,
- ❖ usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci,
- ❖ fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio.
- ❖ Usare fuochi d'artificio.

Nei periodi non interessati dal divieto, al fine di conciliare lo svolgimento delle attività di pulizia dei terreni, orti e giardini, è consentita l'accensione dei fuochi nel rispetto delle seguenti condizioni:

- distanza minima dalle altre abitazioni Mt 10
- distanza minima dai boschi Mt 100

L'accensione dei fuochi è comunque subordinata alle seguenti condizioni:

- ❖ Condizioni meteo favorevoli ( assenza di vento )
- ❖ Attuare ogni cautela lasciando intorno al sito oggetto dell'intervento una fascia libera di vegetazione;
- ❖ Munirsi di idonee attrezzature per evitare l'eventuale propagarsi delle fiamme e disporre nelle immediate vicinanze di un punto di approvvigionamento idrico;
- ❖ Abbandonare il luogo solo dopo essersi assicurati che le fiamme siano state completamente spente;
- ❖ Sospendere immediatamente le attività in caso di improvviso mutamento delle condizioni atmosferiche;
- ❖ Adottare una condotta civile informando con anticipo gli inquilini delle abitazioni limitrofe al fondo interessato dalle attività di pulizia e bruciatura, assicurandosi inoltre, che queste ultime siano effettuate nel rispetto delle distanze sopraindicate.
- ❖ Le sterpaglie o simili dovranno essere preventivamente ed adeguatamente essiccate;
- ❖ Per l'accensione dei fuochi in prossimità dei boschi anche alla distanza indicata dalla presente Ordinanza è necessario che sia preventivamente ottenuto il benestare del Corpo Forestale dello Stato.

E' consentito l'accumulo per una naturale trasformazione in compost o la triturazione in loco per le stesse finalità.

### SANZIONI

Combustione sterpaglie, vegetali ecc. FUORI DAGLI ORARI, GIORNI CONSENTITI, e/o non rispettando le condizioni previste nella presente ordinanza: SANZIONE AMMINISTRATIVA DA € 50,00 AD € 300,00.

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA : € 100,00

E ' VIETATO IN OGNI CASO BRUCIARE MATERIALI DIVERSI DA STERPAGLIE E SIMILI E/O SCARTI VEGETALI DI ORIGINE AGRICOLA indicati nella presente Ordinanza ( ad esempio sacchi di carta, cartoni, plastica, pneumatici, stracci, contenitori di fitofarmaci o medicinale, ecc. ) . La violazione alla presente disposizione sarà sanzionata secondo le modalità previste dall'art. 256 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.( Testo Unico Ambientale ).

IL SINDACO

## IN CASO DI INCENDIO

IL SALVABOSCHI  
800 807047

115 Vigili del Fuoco

EMERGENZA AMBIENTALE  
1515 SEGNALAZIONE  
INCENDI BOSCHIVI